

TRASFERIMENTO E LICENZA DEL MARCHIO – art. 234 Codice Proprietà Industriale

TRASFERIMENTO E LICENZA DEL MARCHIO art. 234 Codice Proprietà Industriale

1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano il trasferimento e la licenza del marchio si applicano anche ai marchi già concessi, ma non ai contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016